

**TRIBUNALE DI CATANIA****SEZIONE SESTA CIVILE**

Il Giudice dell'esecuzione, dott. Maria ACAGNINO,

Vista la relazione della notaia, delegata alle operazioni di vendita;

Ritenuto che ai delegati non spetta alcuna interlocuzione sulle modalità di vendita e custodia, fissate con provvedimento del giudice dell'esecuzione;

Ritenuto che la riforma Cartabia si applica alle esecuzioni iniziate successivamente alla sua entrata in vigore e che, comunque, è indirizzo della sezione non modificare le ordinanze già emesse, in considerazione della eccessiva onerosità di una diversa opzione, atteso il numero delle procedure pendenti, con data d'iscrizione anteriore al 2023;

vista l'ordinanza, emessa in data odierna, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione, limitatamente al bene di [REDACTED];

Ritenuto che la curatela del fallimento, creditore procedente, è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, le spese per la pubblicità vanno anticipate dall'Erario ;

Ritenuto che, laddove la notaia non intenda effettuare le operazioni di vendita e custodia, potrà dimettersi con dichiarazione depositata nella procedura;

P.Q.M.

Il G.E., dispone la prosecuzione delle attività di vendita e pone le spese a carico dell'Erario..

Catania 12/01/2026

IIG E

dott.ssa Maria Acagnino